

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

INDICE

Art. 1 - Contenuto del regolamento	Pag.	1
Art. 2 - Istituzione della tariffa	Pag.	1
Art. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e gestore del servizio	Pag.	1
Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della riscossione	Pag.	1
Art. 5 - Esclusioni	Pag.	2
Art. 6 - Commisurazione delle superfici	Pag.	4
Art. 7 - Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio	Pag.	4
Art. 8 - Categorie di utenza e approvazione delle tariffe	Pag.	4
Art. 9 - Procedimento di determinazione delle tariffe	Pag.	5
Art. 10 - Criteri per la determinazione delle tariffe per le utenze domestiche	Pag.	5
Art. 11 - Criteri per la determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche	Pag.	5
Art. 12 - Esenzioni	Pag.	6
Art. 13 - Riduzioni ed agevolazioni	Pag.	6
Art. 14 - Ulteriori agevolazioni	Pag.	7
Art. 15 - Tariffa giornaliera di raccolta e smaltimento	Pag.	7
Art. 16 - Denunce	Pag.	8
Art. 17 - Decorrenza della tariffa	Pag.	8
Art. 18 - Organizzazione dell'attività di controllo	Pag.	9
Art. 19 - Riscossione	Pag.	9
Art. 20 - Controllo dei dati	Pag.	10
Art. 21 - Accesso agli immobili	Pag.	10
Art. 22 - Accertamento	Pag.	10
Art. 23 - Accertamento per presunzione semplice	Pag.	11
Art. 24 - Controllo sullo smaltimento dei rifiuti speciali	Pag.	11
Art. 25 - Responsabilità della riscossione	Pag.	11
Art. 26 - Rimborsi	Pag.	11
Art. 27 - Contenzioso	Pag.	11
Art. 28 - Informazione e adempimenti	Pag.	11
Art. 29 - Disposizioni transitorie	Pag.	11
Art. 30 - Sanzioni	Pag.	11
Art. 31 - Entrata in vigore del regolamento	Pag.	12
Allegato A - Categorie per l'applicazione della tariffa	Pag.	13

Art. 1

Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 3, 7 e 7-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in armonia con quanto indicato nel vigente Regolamento Comunale di Contabilità, istituisce la tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come definito dall'art. 7 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e integra la disciplina legislativa, secondo i criteri fissati dalla legge stessa, dettando le disposizioni necessarie per la sua applicazione.

Art. 2

Istituzione della tariffa

1. Per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli speciali assimilati, come previsto dall'art. 21, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tariffa, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 22/1997, da applicare e determinare secondo le disposizioni del D.Lgs. 22/1997 stesso e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158 e del presente regolamento.

Art. 3

Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e gestore del servizio

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è regolato dalle norme contenute nello specifico regolamento del servizio.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, è l'insieme dei servizi relativi allo spazzamento e pulizia strade, raccolta e cernita rifiuti, trasporto e stoccaggio rifiuti, trattamento, recupero, riciclo o smaltimento in discarica dei rifiuti e quant'altro necessario relativamente alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

3. Il Comune è il soggetto responsabile della gestione dell'intero ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di cui al comma precedente del presente articolo; l'insieme dei servizi relativi allo spazzamento e pulizia strade, raccolta e cernita rifiuti, trasporto e stoccaggio rifiuti, trattamento, recupero, riciclo o smaltimento in discarica dei rifiuti e quant'altro necessario relativamente alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è affidato ad operatori qualificati nel rispetto delle procedure di cui all'art.23-bis del D.L. n.112/2008 convertito nella L. n. 133/2008; l'attività di accertamento riscossione e liquidazione della tariffa, se non svolto dal Comune in forma diretta, può essere affidato ai soggetti indicati dall'art.52 del D.Lgs. n.446/1997.

4. Il Comune, quale soggetto gestore del servizio è obbligato alla redazione del piano finanziario di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base del quale è determinata la tariffa da parte del Comune, ed alla sua trasmissione entro il mese di giugno di ogni anno all'osservatorio nazionale sui rifiuti, ai sensi del suddetto articolo 8.

5. L'appaltatore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, è obbligato a fornire tutti i dati necessari all'Amministrazione comunale per la determinazione della tariffa, oltre a sottostare a tutti gli obblighi previsti dal contratto per l'affidamento del servizio e dalle altre norme del presente regolamento.

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della riscossione

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tariffa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tariffa stessa è effettuata dalla legge, cui si fa quindi rinvio, oltre che da quanto specificamente indicato nei commi successivi.

2. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. L'inizio dell'occupazione o della detenzione determina la debenza della tariffa anche ove non sia presentata, nei termini, la denuncia.

3. Sono escluse le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti, ma resta ferma l'obbligazione per coloro che occupano o detengono parti

comuni in via esclusiva.

4. Per le multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile per il versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e solidalmente per le parti di uso esclusivo dei singoli occupanti, fermi restando per questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio circa i locali e le aree di uso esclusivo.

5. Il Comune, ovvero il soggetto cui è affidata l'attività di riscossione, accertamento e liquidazione, può chiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto di cui al precedente comma 4 del presente articolo, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali o aree inerenti il condominio o il centro commerciale integrato.

6. Per gli immobili locati o affittati in modo saltuario od occasionale per periodi inferiori all'anno, il pagamento del servizio tramite tariffa è dovuto dal proprietario ovvero dal titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente; in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

7. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il pagamento della tariffa è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.

Art. 5

Esclusioni

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, quali:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove la presenza umana sia collegata solamente alle esigenze di manutenzione degli impianti;

b) cantine, soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50;

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, alla sola pratica sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono viceversa soggetti a tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati a usi diversi dalla pratica sportiva, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;

2. Non sono altresì soggetti a tariffa:

a) le unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce) e le relative aree di pertinenza, purché risultino anch'esse inutilizzate;

b) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

c) terrazzi e balconi che costituiscono accessori di civili abitazioni;

d) aree verdi pertinenziali di civili abitazioni.

3. Le circostanze di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

4. Sono altresì esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri sia comunitari che extracomunitari.

5. Nella determinazione della superficie da computare per la determinazione della tariffa non si tiene conto di quella parte ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per stabile destinazione, si formano in misura prevalente rifiuti speciali pericolosi o non assimilati agli urbani. I rifiuti prodotti in tale superficie, compresi quelli assimilabili, devono essere smaltiti a proprie spese dai produttori stessi in base alle norme vigenti. A titolo esemplificativo sono

considerate quindi escluse dalla tariffa:

a) le superfici di insediamenti industriali ed artigianali ove si svolgono le lavorazioni vere e proprie, limitatamente alle porzioni di essi sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti pericolosi o non assimilati agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette a tariffa le superfici ove si svolgono lavorazioni con produzione prevalente di rifiuti speciali assimilati agli urbani; in ogni caso sono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti) e locali accessori in genere, ancorché dette superfici si trovino all'interno degli stessi locali ove si svolgono le lavorazioni industriali ed artigianali;

b) le superfici di insediamenti commerciali e di servizi limitatamente alle porzioni di essi sulle quali si generano prevalentemente rifiuti pericolosi o non assimilati agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali produzioni di rifiuti;

c) le superfici dei locali ed aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono viceversa soggette alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo; sono in ogni caso esclusi totalmente da tariffa le superfici dei fondi agricoli;

d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione ed ambulatori medici (limitatamente alla superficie in cui sono eseguite le visite o i trattamenti medici), laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale degenza, ma solo quelle che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono viceversa soggetti alla tariffa le superfici delle strutture sanitarie adibite a: uffici, magazzini e locali uso deposito, cucine e locali di ristorazione, sale di degenza che non ospitano pazienti con malattie infettive, eventuali abitazioni, sale d'aspetto, vani accessori ai predetti locali;

6. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione di cui alle lettere del comma precedente, devono presentare al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, accertamento e liquidazione, una dichiarazione di produzione di rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione specifica delle superfici interessate ai sensi dei commi precedenti, l'indicazione delle tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non assimilati prodotti. Al fine di verificare l'escludibilità delle superfici, l'ufficio può richiedere l'esibizione o la consegna di copia dei seguenti documenti: MUD degli ultimi 2 anni (anche in formato elettronico); pagine esemplificative del registro di carico e scarico con i movimenti relativi ai rifiuti speciali pericolosi o non assimilati nonché a quelli assimilabili prodotti nelle superfici esentate; relativi formulari di trasporto; ultime fatture pagate alle ditte specializzate per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi o non assimilati, nonché le fatture pagate per lo smaltimento dei rifiuti assimilabili prodotti nelle superfici esentate; autorizzazioni aggiornate delle ditte incaricate del trasporto e dello smaltimento. Il Comune ovvero il soggetto incaricato della riscossione, accertamento e liquidazione, potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione periodicamente o a seguito di variazioni che influiscono sul calcolo della tariffa.

È facoltà del Comune, ovvero del soggetto incaricato della riscossione, accertamento e liquidazione, comunicare alla competente Azienda Sanitaria Locale l'elenco dei soggetti che hanno presentato la richiesta per la suddetta esclusione, ai fini delle verifiche di legge.

7. Nel caso in cui risulti oggettivamente difficile determinare la superficie esatta su cui vengono prodotti i rifiuti speciali non assimilati, si applica una riduzione forfetaria della superficie totale pari al **30%**.

8. Il Comune, ovvero il soggetto incaricato della riscossione, accertamento e liquidazione, potrà respingere la domanda di esclusione totale o parziale delle superfici nel caso in cui le informazioni in suo possesso, idoneamente documentate, inducano a ritenere inattendibili le risultanze dei registri e dei documenti prodotti o esibiti. Contro il rigetto, il contribuente potrà proporre ricorso alla Commissione Tributaria competente entro 60 giorni dalla notifica della decisione. La notifica è effettuata con lettera raccomandata.

9. Nell'atto di accoglimento della domanda di esclusione totale o parziale delle superfici, il

Comune, ovvero il soggetto incaricato della riscossione, accertamento e liquidazione, potrà determinare un termine oltre il quale l'istanza dovrà essere riproposta. Il termine non potrà essere inferiore a ventiquattro mesi.

Art. 6

Commisurazione delle superfici

1. La superficie soggetta a tariffa è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tariffa è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Alla superficie residua si applica la tariffa riferita alle utenze domestiche.
3. Negli insediamenti industriali, artigianali o commerciali ove si hanno più destinazioni d'uso delle superfici, quali lavorazioni, magazzini e depositi, uffici, mensa, abitazioni, e locali accessori a questi, si applica la tariffa specifica della singola destinazione d'uso, con suddivisione pertanto delle varie distinte superfici dell'insediamento; i locali accessori sono imputati alla destinazione d'uso a cui sono inerenti, essendo la tariffa determinata avendo riguardo a coefficienti di produttività distinti per uso.
4. Ove non sia possibile individuare la suddivisione delle superfici si applica una tariffa determinata calcolando la media aritmetica di quelle corrispondenti alle varie destinazioni d'uso.

Art. 7

Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio è svolto in regime di privativa. La tariffa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani e speciali assimilati nei contenitori o nei punti di raccolta vicini, in tale zona la tariffa è dovuta in misura ridotta del 60%.
3. Non sono in ogni caso previste riduzioni o esoneri dal pagamento nei casi di interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno a cose o persone o all'ambiente, il contribuente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di domanda documentata, di una quota di tariffa proporzionale al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione del 60%.
4. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani sia limitato con apposito atto dell'Amministrazione Comunale a determinati periodi dell'anno, la tariffa è dovuta in base alle tariffe vigenti in proporzione al periodo di svolgimento del servizio, senza alcuna riduzione sulla misura tariffaria.

Art. 8

Categorie di utenza e approvazione delle tariffe

1. Agli effetti dell'applicazione della tariffa i locali e le aree, secondo l'uso a cui sono destinati, sono suddivisi in categorie specificatamente elencate nell'allegato A al presente regolamento.
2. Le tariffe vengono deliberate dal Comune, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione comunale dell'anno di riferimento, a valere per lo stesso anno.
3. In caso di mancata deliberazione delle tariffe nel termine di cui al precedente comma 2 del presente articolo, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.
4. Ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come introdotto dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, qualora nel corso dell'anno comprovati eventi imprevedibili e contingenti, determinino un costo di gestione del servizio in misura superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, con conseguente mancata copertura

del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, le tariffe stesse possono essere modificate da parte della Giunta Comunale anche oltre il termine di cui al comma 2 del presente articolo, ma comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento, mediante proprio provvedimento motivato e previa verifica dell'inesistenza di economie nella gestione del servizio stesso che possono evitare la modifica tariffaria.

Art. 9

Procedimento di determinazione delle tariffe

1. Il procedimento di determinazione delle tariffe risponde a due principi fondamentali:

- a) copertura totale del costo del servizio;
 - b) determinazione delle tariffe secondo il metodo normalizzato di cui all'art. 49, comma 5 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nella forma approvata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 (Suppl. Ord. n. 107/L alla G.U. 4 giugno 1999);
2. Oltre che ai principi sopra riportati la tariffa deve essere determinata in riferimento a quanto indicato all'art. 3 del D.P.R. 158/99, in particolare al "Piano Finanziario degli Interventi".
3. L'articolazione della tariffa in zone del territorio, come previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D.P.R. 158/99, è stabilita come facoltà per il Comune, da valutare in sede di approvazione delle tariffe per ciascun anno, in relazione alla particolare tipologia territoriale dell'Ente.
4. L'insieme dei costi del servizio è ripartito dall'Amministrazione comunale tra utenze domestiche e non domestiche, dandone chiara motivazione nell'atto di approvazione delle tariffe.

Art. 10

Criteri per la determinazione delle tariffe per le utenze domestiche

1. Il numero dei componenti il nucleo familiare, calcolato su base semestrale, è quello risultante all'Ufficio comunale al primo gennaio ed al primo luglio. Al fine di determinare i componenti del nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per i non residenti è fatto obbligo al contribuente di denunciare le generalità di tutti i componenti del nucleo familiare nei termini previsti per le denunce; parimenti vi è obbligo di denuncia per i residenti la cui composizione familiare anagrafica non rispecchia la composizione di fatto.
2. Per nucleo familiare si intendono gli individui componenti la famiglia come risultanti dai certificati anagrafici, inclusi eventuali conviventi anche non legati da vincoli di parentela.
3. In caso di omessa denuncia, oltre alle azioni per il recupero di quanto dovuto e non versato, non potranno essere applicati i benefici previsti per le utenze numerose di cui al comma 3 del successivo articolo 13, come disposte dall'amministrazione in sede di determinazione della tariffa.
4. I non residenti che omettono di presentare la denuncia circa il numero dei componenti del nucleo familiare, verranno inseriti d'ufficio nella categoria relativa a 6 e oltre componenti.
5. Per la parte variabile della tariffa, il rapporto di produttività dei rifiuti, specificato in chilogrammi al metro quadrato per ciascuna utenza, da cui ricavare il coefficiente di produttività Kb, fino a quando il Comune non sarà in grado di misurare individualmente la quantità di rifiuti prodotta, si applica mediante il metodo presuntivo, prendendo a riferimento le produzioni medie pro capite desumibili dalle tabelle predisposte annualmente sulla base dei dati annualmente elaborati dalla Sezione Nazionale del Catasto dei Rifiuti, ai sensi del comma 2, dell'art. 5, del D.P.R. 158/99, in base alle tabelle allegate al DPR 158/99. È facoltà del Comune applicare coefficienti diversi rispetto a quelli indicati dal DPR suddetto, anche per solo una o più categorie, qualora disponga di valutazioni misurate in proprio.

Art. 11

Criteri per la determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie, come determinato dal comune in sede di approvazione delle tariffe

all'interno degli intervalli fissati dal punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

2. Per la parte variabile della tariffa, il rapporto di produttività dei rifiuti, specificato in chilogrammi al metro quadrato per ciascuna utenza, da cui ricavare il coefficiente di produttività Kd, fino a quando il Comune non sarà in grado di misurare individualmente la quantità di rifiuti prodotta, si applica mediante il metodo presuntivo, prendendo a riferimento le produzioni medie pro capite desumibili dalle tabelle inserite nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, rimanendo all'interno del minimo e massimo previsto per ogni categoria.

3. In deroga ai commi precedenti, è facoltà del Comune applicare coefficienti diversi rispetto a quelli indicati dal DPR 158/99 suddetto, anche per solo una o più categorie, qualora disponga di valutazioni misurate in proprio.

Art. 12

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tariffa:

a) gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;

b) locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato Italiano, limitatamente a quelli in cui si svolgono le funzioni religiose, e le aree accessorie pertinenti di tali locali;

c) le scuole pubbliche di ogni ordine e grado per le quali le spese di smaltimento dei rifiuti sono, per disposizioni di legge, poste a carico del Comune.

2. Anche per gli edifici ed aree di cui alla lettera b del comma precedente, è obbligatoria la denuncia di cui al successivo articolo 16 del presente regolamento, con annotata la richiesta di esenzione dalla tariffa. L'obbligo di denuncia è esteso anche alle scuole pubbliche non di proprietà comunale.

3. Resta comunque l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata.

Art. 13

Riduzioni ed agevolazioni

1. Alla tariffa sono applicati, nella sua modulazione in sede della sua determinazione annuale, le riduzioni ed agevolazioni di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997, per quanto concretamente applicabili;

2. L'agevolazione per le utenze domestiche, prevista dal comma 10, dell'art. 49, del D.Lgs. 22/97, può essere attuata mediante correzione della ripartizione del costo fisso e variabile tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, di cui al precedente articolo 9 del presente regolamento, in sede di approvazione delle tariffe.

3. Le agevolazioni per le famiglie numerose di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.P.R. 158/99, sono stabilite dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, in modo tale che la rispettiva tariffa non si riduca in nessun caso al di sotto di quella della categoria immediatamente inferiore.

4. Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata, come previsto dal comma 10 dell'art. 49, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso una riduzione della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di raccolta differenziata, sempre che tali risultati siano concretamente misurabili in termini di quantità e di costo, evidenziandoli nell'atto di approvazione delle tariffe.

5. Il Comune concede, per le utenze non domestiche, una riduzione sulla parte variabile della tariffa a quei contribuenti che dimostrino di avviare al recupero i rifiuti stessi in quanto recuperabili come materie prime secondarie (scarti di lavorazione detti anche mercuriali). Tale riduzione è stabilita in modo forfetario con applicazione di una riduzione sul coefficiente della parte variabile della tariffa nella misura del **30%**, fino a quando non sarà possibile misurare concretamente le riduzioni e le relative incidenze sui costi di smaltimento per ogni singolo contribuente. Per ottenere la riduzione il contribuente deve produrre apposita richiesta con dichiarazione circa l'esatta misura delle superfici interessate, la tipologia di scarti avviati al recupero. Al fine di verificare l'effettivo invio a recupero, come materie prime secondarie, dei

rifiuti, il Comune ovvero il soggetto incaricato della riscossione, accertamento e liquidazione, può richiedere l'esibizione o la consegna di copia dei seguenti documenti: fatture attive nei confronti delle ditte incaricate del recupero stesso, ovvero autodichiarazione nel caso di recupero all'interno del ciclo produttivo dello stesso soggetto richiedente; MUD degli ultimi due anni (anche in formato elettronico); pagine esemplificative del registro di carico e scarico con i movimenti relativi ai rifiuti avviati alle operazioni di recupero da R2 a R11 e relativi formulari di trasporto; autorizzazioni dei soggetti che effettuano il trasporto e le operazioni di recupero, o comunicazioni al fine delle procedure semplificate. Ai fini della concessione della riduzione, la documentazione deve essere prodotta nuovamente ogni anno relativamente all'anno precedente.

Art. 14

Ulteriori agevolazioni

1. Sono concesse agevolazioni, sotto forma di riduzioni della tariffa del servizio, alle categorie o soggetti di seguito elencati, che si trovino nelle condizioni ivi previste e per la misura a fianco indicata:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando anche l'abitazione principale di dimora abituale e di non voler cedere l'abitazione denunciata in locazione o comodato: riduzione pari al 50% della parte variabile della tariffa. Al fine di determinare il numero dei componenti del nucleo familiare di queste particolari utenze, per le quali risulterebbe difficile determinare il numero di persone che stabilmente occupano i locali, si fa riferimento alla seguente tabella di trasformazione:

Totale mq. Dell'abitazione	N° equivalente di occupanti
Fino a 30 mq.	1
Da 31 mq. A 50 mq.	2
Da 51 mq. A 70 mq.	3
Da 71 mq. A 90 mq.	4
Da 91 mq. A 120 mq.	5
Oltre 120 mq.	6 o più

b) contribuenti che, versando nelle circostanze di cui alla precedente lettera a) del presente comma, dimorino per oltre sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale: riduzione pari al 50% della parte variabile della tariffa;

c) locali non adibiti ad abitazione ed aree, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: riduzione pari al 50% della parte variabile della tariffa.

2. Ulteriori agevolazioni, sotto forma di riduzioni della tariffa del servizio, possono essere concesse alle categorie o soggetti che l'Amministrazione individuerà con apposito atto deliberativo.

3. Le riduzioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo verranno disposte di anno in anno all'interno dell'atto di determinazione delle tariffe, saranno quantificate monetariamente e la somma risultante quale riduzione verrà posta a carico del bilancio comunale, onde evitare che le agevolazioni ricadano sugli altri soggetti obbligati al pagamento della tariffa.

Art. 15

Tariffa giornaliera di raccolta e smaltimento

1. Per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dai contribuenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio per il servizio è istituita la tariffa su base giornaliera.

2. È temporaneo l'uso inferiore a sei mesi non ricorrente, nonché l'uso delle aree dei mercati settimanali da parte dei concessionari dei posteggi.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della categoria

contenente voci corrispondenti di uso; nel caso di utilizzo occasionale, la tariffa è maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa al soggetto incaricato, senza compilazione della denuncia. È in ogni caso dovuta la tariffa anche in caso di uso di fatto, qualora non risulti pagata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva. In tale evenienza, verranno applicati gli interessi e le eventuali sanzioni amministrative.

Art. 16

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia al soggetto incaricato della riscossione, accertamento e liquidazione entro e non oltre il termine 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni originarie rimangano invariate.

2. Devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite, le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse e quant'altro inerente ad elementi influenti nella determinazione del dovuto in base alla tariffa dai contribuenti, entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta variazione.

3. La denuncia deve contenere:

a) l'indicazione del codice fiscale del presentatore;

b) l'indicazione del n. Partita IVA e dell'iscrizione alla CCIA, se la denuncia si riferisce ad un'attività economica / non domestica;

c) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

d) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

e) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

f) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

g) il titolo che dà diritto all'utilizzo o alla detenzione dei locali e delle aree e la provenienza (proprietario attuale o precedente);

h) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;

i) copia in allegato delle planimetrie relative alle aree soggette al pagamento della tariffa.

4. L'ufficio ricevente rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

5. Le denunce e le dichiarazioni devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dal Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, accertamento e liquidazione, e messi a disposizione dei contribuenti negli uffici incaricati.

6. I dati acquisiti con la dichiarazione nonché in occasione delle attività di controllo sono utilizzati dal comune per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Se la riscossione è affidata ai soggetti di cui all'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, i dati potranno essere utilizzati soltanto per la gestione della tariffa.

7. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali ovvero il soggetto incaricato della riscossione, accertamento e liquidazione, sono tenuti ad invitare il contribuente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art. 17

Decorrenza della tariffa

1. La tariffa è commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione giuridica.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno solare del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio del Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, accertamento e liquidazione, dà

diritto all'abbuono od al rimborso a decorrere dal primo giorno solare del mese successivo a quello di cessazione o, se successiva, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la Tariffa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente che ha prodotto denuncia tardiva di cessazione dimostri, nei modi stabiliti dall'art. 14, di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la Tariffa sia stata assolta dal contribuente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

5. L'abbuono o il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto dal Comune ovvero dal soggetto incaricato della riscossione, accertamento e liquidazione, entro il termine massimo di centoottanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art.10, comma 1, le denunce diverse da quelle di cui ai commi precedenti e relative a variazioni soggettive che modificano le condizioni di assoggettabilità alla tariffa, quali variazioni nella composizione del nucleo familiare, variazioni nelle superfici, nuove condizioni circa riduzioni, ecc., producono i loro effetti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tariffa, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della denuncia se si tratta di variazioni che comportano una riduzione della tariffa.

Art. 18

Organizzazione dell'attività di controllo

1. Per assicurare un efficace controllo ai fini di evitare elusioni dal pagamento, il soggetto incaricato della riscossione, nel caso di affidamento del servizio, e gli uffici comunali competenti, anche tra di loro, debbono collaborare al fine di gestire in modo equo e corretto l'applicazione della tariffa.

Art. 19

Riscossione

1. La riscossione della tariffa è di competenza del Comune ovvero del soggetto incaricato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n.446/1997.

2. La riscossione avviene mediante liste di carico nominative che vengono rese esecutive prima dell'emissione degli avvisi.

3. La notifica della cartella di pagamento è preceduta dall'invio a ciascun contribuente di un avviso di pagamento.

4. Il pagamento, previo ricevimento dell'avviso, si può effettuare in due rate di eguale importo, nelle modalità e secondo le scadenze indicate sull'avviso o in un'unica soluzione alla scadenza della prima rata.

5. In caso di mancato pagamento si procede mediante riscossione coattiva con la procedura del ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973 e successive modificazioni e D.Lgs. n. 112/99 ovvero, se la riscossione coattiva è svolta in forma diretta, mediante la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910.

6. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

7. La misura annua degli interessi è determinata, con deliberazione della Giunta comunale, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non è dovuto alcun versamento, e non sono effettuati i rimborsi, per importi inferiori a € 12,00.

Art. 20

Controllo dei dati

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale ovvero il soggetto incaricato dell'accertamento, può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

Art. 21

Accesso agli immobili

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine di 30 giorni, gli agenti di polizia locale o i dipendenti dell'ufficio tecnico comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71, comma 4, del D.lgs. n.507/1993, ovvero il soggetto incaricato dell'accertamento, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare, mediante lettera raccomandata con A.R. o posta elettronica certificata, almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti al tributo ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

2. Il Comune, ovvero il soggetto incaricato dell'accertamento, può sempre richiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio.

3. Il Comune, ovvero il soggetto incaricato dell'accertamento, può sempre richiedere l'esibizione di contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio.

Art. 22

Accertamento

1. Il Comune, ovvero il soggetto incaricato della riscossione, accertamento e liquidazione, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione della tariffa.

Art. 23

Accertamento per presunzione semplice

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'addebito della tariffa può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

Art. 24

Controllo smaltimento rifiuti speciali

1. Per le attività produttive escluse da tariffa quali produttrici di rifiuti speciali pericolosi o speciali non assimilati agli urbani, nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, il Comune, oltre ai controlli indicati agli articoli precedenti, invia i nominativi dei soggetti suddetti alla competente A.S.L. o agli altri organismi pubblici preposti alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica per le verifiche in ordine al rispetto delle norme igienico sanitarie ed ambientali.

Art. 25

Responsabilità della riscossione

1. Il concessionario della riscossione ovvero il funzionario comunale formalmente individuato, è responsabile della riscossione della tariffa.

Art. 26

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 27

Contenzioso

1. Le controversie aventi ad oggetto la debenza della TIA sono attribuite alla cognizione della Commissione Tributaria competente per territorio.

Art. 28

Informazione e adempimenti

1. Il presente regolamento e, in particolare, la costruzione tariffaria e le modalità applicative sono portati a conoscenza dei contribuenti. Il rilascio delle copie del presente regolamento all'atto della presentazione della denuncia non è soggetto ad alcun pagamento o rimborso.

Art. 29

Disposizioni transitorie

1 Per il calcolo della tariffa si applica il metodo normalizzato di cui all'art. 49, comma 5, del D.Lgs. 22/1997, così come disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 (Suppl.Ord. n. 107/L alla G.U. 4 giugno 1999), ed è disposto dall'Amministrazione, nel rispetto dei criteri di base di cui allo stesso art. 49 del D.Lgs. 22/97, con l'apposito atto amministrativo debitamente motivato circa le proprie determinazioni.

2. L'amministrazione, in base alla percentuale di copertura dei costi del servizio per l'anno precedente, determina la tariffa sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 11 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 30

Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applicano le sanzioni amministrative nelle misure previste dall'art. 76 del D.Lgs. n.507/1993.

2. In caso di ritardato, parziale od omesso versamento si applica la sanzione prevista dall'art.13

del D.Lgs. n. 471/1997.

3. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, diverse dalle violazioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7-bis del TUEL.

Art. 31

Entrata in vigore del regolamento

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore a partire dall'1 gennaio 2007.

2. Le modifiche al presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio successivo all'adozione della rispettiva deliberazione. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, le modifiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento purchè la relativa deliberazione intervenga entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio.

ALLEGATO A
CATEGORIE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

CATEGORIA DESCRIZIONE

- A Utenze domestiche
- A.1 Utenze domestiche con un componente
- A.2 Utenze domestiche con due componenti
- A.3 Utenze domestiche con tre componenti
- A.4 Utenze domestiche con quattro componenti
- A.5 Utenze domestiche con cinque componenti
- A.6 Utenze domestiche con sei o più componenti
- B Utenze non domestiche
- B.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- B.2 Cinematografi e teatri
- B.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- B.4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
- B.5 Stabilimenti balneari
- B.6 Esposizioni, autosaloni ed attività produttive con avvio al riciclo di residui di lavorazione
- B.7 Alberghi con ristorante
- B.8 Alberghi senza ristorante
- B.9 Case di cura e di riposo
- B.10 Ospedali
- B.11 Uffici, agenzie, studi professionali
- B.12 Banche ed istituti di credito
- B.13 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli
- B.14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
- B.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- B.16 Banchi di mercato beni durevoli
- B.17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- B.18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- B.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- B.20 Attività industriali con capannoni di produzione
- B.21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- B.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- B.23 Mense, birrerie, amburgherie
- B.24 Bar, caffè, pasticcerie
- B.25 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari
- B.26 Plurilicenze alimentari e miste
- B.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- B.28 Ipermercati di generi misti
- B.29 Banchi di mercato generi alimentari
- B.30 Discoteche, night club